

## **Interrogazione n. 663**

*presentata in data 12 luglio 2018*

a iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini

### **“Criticità nella gestione del trasporto sanitario”**

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri

Premesso che:

- Ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 36/1998, il trasporto sanitario è assicurato dalle Aziende Sanitarie e dall'Inrca avvalendosi di personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile secondo le modalità indicate ai successivi commi 4 e 5;
- Secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 10bis della suddetta legge regionale il trasporto sanitario o prevalentemente sanitario è affidato “con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, la CRI, altri enti pubblici accreditati, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovra compensazione delle spese effettivamente sostenute, al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale ...”;
- La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 6 della l.r. n. 36/1998, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 6/2011, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare fissa i criteri per l'espletamento delle procedure per la stipula delle convenzioni;

Visto che:

- Con regolamento regionale n. 3 del 07/06/2013 sono stati approvati i “Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale n. 36/1998;
- La Giunta regionale con deliberazione n. 292 del 02 marzo 2012 ha stabilito i criteri per l'espletamento delle procedure del trasporto sanitario e con successiva deliberazione n. 301 del 29 marzo 2017 ha apportato modifiche all'allegato A – Titolo I – Definizione e Organizzazione generale;

Rilevato che:

- Da quanto riportato nel documento istruttorio della deliberazione n. 301/2017 si è costituito uno specifico gruppo di lavoro nell'ottica di migliorare la normativa per le procedure di erogazione del servizio di trasporto sanitario che, anche sulla base del cambiamento del contesto sanitario di questi ultimi anni che ha visto l'adeguamento

delle Case di Salute, tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, ha evidenziato, tra l'altro, l'opportunità di "prevedere un aumento del budget destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle associazioni di volontariato per le prestazioni dei servizi di trasporto sanitario a fronte della aumentata movimentazione dei pazienti verso le strutture extra-ospedaliere";

Considerato che:

- Da quanto appreso dall'Anpas con nota del 30 giugno u.s. le Organizzazioni di volontariato non riescono più a garantire i trasporti sanitari in quanto la parte pubblica, in particolare l'ASUR, ha disatteso l'accordo tra le parti firmato in data 9 marzo 2018 non provvedendo ad effettuare i pagamenti dovuti;
- La sospensione di detto servizio da parte delle oltre 40 Associazioni reca un grave danno nei confronti dei cittadini già esposti a problemi di salute;

Preso atto che:

- La deliberazione regionale n. 301/2017 è stata adottata in violazione di quanto previsto dall'articolo 10bis, comma 6, della l.r. n. 36/1998 come sostituito dall'articolo 1, della l.r. n. 6/2011 che prevede il parere obbligatorio della competente commissione consiliare;

## INTERROGANO

Il Presidente della Giunta per sapere:

- Se intende sanare l'invalidità della deliberazione n. 301/2017 in quanto adottata in violazione dell'articolo 10bis, comma 6, della l.r. n. 36/1998 come sostituito dall'articolo 1, della l.r. n. 6/2011;
- Quali azioni intende adottare per garantire un efficace servizio di trasporto sanitario a tutela dei cittadini;
- A quanto ammonta il debito relativo al trasporto sanitario distinto per ciascun ente previsto dall'articolo 10bis della l.r. n. 36/1998 relativamente agli ultimi due anni;
- Quali sono i motivi ostativi del mancato rimborso agli enti di cui al punto precedente;
- Se le convenzioni stipulate con gli enti sopra indicati sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.